

N. 18094 di rep.

N. 5674 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETÀ QUOTATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2004 (duemilaquattro)
il giorno 27 (ventisette)
del mese di settembre
alle ore 11,30 (undici e trenta)
in Milano, nella casa in piazza degli Affari n. 6, presso
Borsa Italiana S.p.a.

Avanti a me **Piergaetano Marchetti**, notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio notarile di Milano, senza assistenza di
testimoni avendovi il Comparente rinunciato con il mio assen-
so è comparso il signor:

- **COLLEONI dott. Gastone**, nato a Verona il 26 ottobre 1947,
domiciliato per la carica in Milano, via Durini n. 16/18, im-
prenditore.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione e nell'interesse della società per azioni
quotata:

"ALERION INDUSTRIES - S.p.A."

in forma abbreviata "Alerion S.p.A.", con sede in Milano, via
Durini n. 16/18, capitale sociale Euro 148.041.689,75 i.v.,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Im-
prese di Milano: 02996890584, iscritta al R.E.A. di Milano al
n. 1700812,

mi chiede, anche sul consenso unanime, di fungere da segreta-
rio per la redazione del verbale dell'assemblea straordinaria
della società stessa qui riunitasi in seconda convocazione
giusta l'avviso di cui infra per discutere e deliberare
sull'ordine del giorno pure infra riprodotto.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 12
dello Statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione, il comparente.

Il Presidente quindi precisa, informa, comunica, attesta e dà
atto che:

- l'odierna Assemblea viene tenuta in seconda convocazione
essendo andata deserta la prima convocazione del 24 settembre
2004 alle ore 11:30;
- nella sala è funzionante un sistema di registrazione audio
al fine di facilitare le operazioni di verbalizzazione; la
registrazione sarà annullata dopo tale utilizzo;
- l'odierna Assemblea straordinaria è stata regolarmente con-
vocata a norma di legge e di statuto con avviso pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 - parte seconda - del 10
agosto 2004 e sul quotidiano "MF - Milano Finanza" del 10 a-
gosto 2004 con il seguente

ordine del giorno

1. Proposta di adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale al fine, fra l'altro,

dell'adeguamento al decreto legislativo del 17 gennaio 2003 n. 6, mediante: modifica e/o integrazione dei seguenti articoli: 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21; soppressione dell'articolo 15 ed introduzione di un nuovo articolo 20, con conseguente rinumerazione degli articoli da 16 a 20. Deliberare conseguenti.

- sul quotidiano "MF - Milano Finanza" del 22 settembre 2004 è stato pubblicato l'annuncio recante notizia che l'assemblea si sarebbe tenuta in seconda convocazione.

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constatare e dà atto che:

- sono presenti:

-- per il Consiglio di amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Signori: Michelangelo Canova, Giulio Antonello, Ignazio Bonomi Deleuse, Alessandro Crosti, Valerio Fiorentino, Dante Siano;

-- per il Collegio sindacale il Signor Pietro Mandirola;

- hanno giustificato l'assenza i Consiglieri ed i Sindaci non intervenuti;

- sono state verificate le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ai fini dell'intervento alla presente Assemblea;

- a cura del personale da esso Presidente autorizzato è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- il capitale sociale deliberato è di Euro 155.811.689,75, mentre quello sottoscritto e versato ammonta ad Euro 148.041.689,75, suddiviso in n. 400.112.675 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,37 cadauna.

Il Presidente quindi:

- chiede a chi fosse carente di legittimazione al voto di farlo presente, ricordando, fra l'altro, i disposti dell'art. 120 del D. Lgs. 58/98;

- comunica che l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'odierna Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale assembleare; dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i soggetti partecipanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari;

- attesta quindi che in questo momento sono presenti azionisti portatori di n. 196.248.721 azioni ordinarie, pari al 49,048% del capitale avente diritto di voto, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea validamente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, quindi:

- invita coloro che intendessero allontanarsi dall'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, a darne comunicazione ai funzionari della Società al posto di controllo all'ingresso ed a restituire le schede di partecipazione al personale incaricato per le rilevazioni del caso e, in caso di prossimità di una votazione, di dichiararlo alla Presidenza;

- comunica che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa.

In particolare, la Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 437/98, è stata depositata presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e Consob in data 10 agosto 2004.

Con le medesime modalità in data 16 settembre 2004 è stata depositata una integrazione, al fine di illustrare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2004, come si riserva di esporre in seguito.

La suddetta documentazione è stata distribuita agli azionisti o ai loro delegati intervenuti ed è comunque a disposizione all'ingresso allà sala;

- comunica, inoltre, che sono ammessi come semplici uditori alcuni giornalisti, esperti ed analisti finanziari, nonché alcuni collaboratori della Società per esigenze di servizio;

- dichiara che l'elenco degli azionisti con percentuali di possesso superiore al 2% del capitale con diritto di voto, risultanti dal libro soci aggiornato al 30 aprile 2004, integrato dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 nonché di ogni altra informazione a disposizione della Società alla data del 24 settembre 2004 è il seguente:

<u>Nominativi</u>	<u>n. azioni ordinarie</u>	<u>% capitale sociale</u>
Banca Monte dei Paschi di Siena	31.810.256	7,950%
(di cui 8.256 detenute a titolo di pegno)		
AABAAC Beheer B.V.	30.971.832	7,741%
Homeland Servicios de Consultoria Lda	19.235.325	4,807%
Fintad International S.A.	14.265.265	3,565%
Gastone Colleoni	13.394.672	3,348%
Garretpark NV	13.394.672	3,348%
Financiere Phone 1690 S.A.	13.394.672	3,348%
Muisca S.A.	13.394.672	3,348%
Aladar S.A.	13.394.672	3,348%
Lloyd Adriatico S.p.A.	12.750.000	3,187%
Silvana Mattei	10.422.330	2,605%
Keryx S.p.A.	9.363.086	2,340%

Complessivamente 195.791.454 48,934%
 precisando che gli azionisti iscritti a libro soci al 30 aprile 2004 erano n. 4.815;

- comunica che, ai sensi della delibera Consob 11971/99, Allegato 3 E), 1° comma, lettera C, gli azionisti di ultima istanza che partecipano al capitale di Alerion Industries S.p.A. con percentuale di possesso superiore al 2% alla data del 24 settembre 2004 sono i seguenti:

Nominativi	n. azioni ordinarie	% capitale sociale
Banca Monte dei Paschi di Siena	31.810.256	7,950%
(di cui 8.256 detenute a titolo di pegno)		
Nelke S.r.l.	30.971.832	7,741%
Italian Equity Holding Company SCA	19.235.325	4,807%
Luigi Agarini	14.265.265	3,565%
Gastone Colleoni	13.394.672	3,348%
Dominic Bunford	13.394.672	3,348%
Financiere Phone 1690 S.A.	13.394.672	3,348%
Muisca S.A.	13.394.672	3,348%
Aladar S.A.	13.394.672	3,348%
Allianz Aktiengesellschaft	12.750.000	3,187%
Silvana Mattei	10.422.330	2,605%
Alfio Marchini	9.363.086	2,340%
Complessivamente	195.791.454	48,934%

- ricorda che in data 10 maggio 2004 è stato stipulato un accordo, tra Fintad International S.A. da un lato e Alerion Industries S.p.A. e la sua controllata IBI Corporate Finance BV dall'altro lato, avente ad oggetto la disciplina, ai sensi dell'art. 121, comma 3, del TUF, dell'esercizio del diritto di voto relativo, rispettivamente, alla partecipazione di Alerion e della sua controllata IBI Corporate Finance in Enertad S.p.A. (pari complessivamente al 4,23%) e alla partecipazione di Fintad in Alerion (3,565%).

Con tale accordo la Fintad si è impegnata, per il periodo di tre anni di durata dell'accordo stesso, ad esercitare il diritto di voto nelle assemblee di Alerion limitatamente ad un numero di azioni non eccedente il 2% del capitale di Alerion medesima, mentre Alerion ed IBI Corporate Finance potranno esercitare il diritto di voto nelle Assemblee di Enertad per l'intera loro partecipazione al capitale della società stessa. Inoltre, come comunicato al mercato in data 24 marzo 2003 ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 120 del Regolamento Consob n. 11971/99, consta l'esistenza di un patto parasociale di blocco e di voto sottoscritto tra i seguenti Azionisti: Fintad International S.A., AABAAC Beheer B.V., Caporale Vittorio, Ambrosi Alessandra, Colleoni Gastone, Garretpark N.V., Financière Phone 1690 S.A., Keryx S.p.A., Naggi Giancamillo, Mattei Silvana, IBI Holding BV, Rossini Ambrogio, Rossini Emanuele, Aladar S.A., Muisca S.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Lloyd Adriatico S.p.A., Commerfin

S.p.A., SIAS S.p.A., Immobiliare Costruzioni Im.co S.p.A.,
Finmatica S.p.A., Camomille Ltd.

Detto patto ha ad oggetto n. 228.548.477, pari al 57,12% del
capitale sociale.

Ancora il Presidente:

- comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà
la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa de-
gli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali di-
chiarazioni di commento;

- prega coloro che volessero prendere la parola, dopo la
presentazione dell'argomento all'ordine del giorno, di preno-
tarsi comunicando il proprio nominativo. In relazione agli
interventi che seguiranno ed alle relative domande, si per-
mette di raccomandare una certa brevità.

Dopo la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno
verrà data la parola ai soci che vorranno intervenire; in me-
rito propone di effettuare prima tutti gli interventi e rac-
cogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate,
per poi provvedere alle relative risposte.

Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande
che verranno presentate, sarà possibile una breve replica da
parte dei soci.

Il Presidente ricorda quindi che nei locali in cui si tiene
l'Assemblea, non possono essere introdotti strumenti di regi-
strazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e simi-
lari, senza specifica autorizzazione.

Tuttavia, al solo fine di agevolare la successiva stesura del
verbale, rammenta che nella sala è funzionante un sistema di
registrazione audio e che la registrazione sarà annullata do-
po tale utilizzo.

Prima di passare alla trattazione di quanto all'ordine del
giorno, il Presidente comunica le modalità tecniche di ge-
stione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazio-
ni e cioè che:

- all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea,
ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di votazio-
ne, ovvero più schede, se rappresenta per delega altri soci e
ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "vo-
to divergente";

- gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati nel
limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando
le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito del-
la votazione non siano state comunicate e quindi terminate in
quanto, in base al Regolamento Consob, nella verbalizzazione
occorre indicare i nominativi degli azionisti che si sono al-
lontanati prima di ogni votazione;

- coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della
riunione sono pregati di farlo constatare al personale addet-
to riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea:
la procedura rileverà l'ora di uscita;

- nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o parte delle schede ricevute. Nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;

- prima di ogni votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

Il Presidente comunica inoltre che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano, e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

* * *

Il Presidente, passando quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea straordinaria, che prevede la

Proposta di adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale al fine, fra l'altro, dell'adeguamento al decreto legislativo del 17 gennaio 2003 n. 6, mediante: modifica e/o integrazione dei seguenti articoli: 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21; soppressione dell'articolo 15 ed introduzione di un nuovo articolo 20, con conseguente rinumerazione degli articoli da 16 a 20. Delibere conseguenti.

propone di soprassedere alla lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione (che viene allegata al presente verbale sotto "A") e che è stata consegnata all'ingresso a tutti gli intervenuti, al fine di dare spazio agli eventuali interventi, salvo comunque evidenziare alcuni aspetti di maggior rilievo.

L'assemblea unanime concorda.

In proposito, il Presidente evidenzia comunque come le modifiche proposte, ed illustrate puntualmente nella Relazione, siano volte principalmente al recepimento di quanto disciplinato dalla recente riforma del diritto societario ex D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003.

Altre modifiche, alcune di carattere meramente formale, tra cui anche la rinumerazione di alcuni articoli, vengono proposte al fine di un'armonizzazione di quanto disciplinato nello Statuto medesimo.

Il Presidente segnala inoltre come, in data 13 settembre 2004 - nell'ambito di un Piano di incentivazione destinato ad amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi o assimilati del Gruppo che, occupando le posizioni più direttamente responsabili dei risultati aziendali, risultano determinanti per il successo del Gruppo - il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'emissione di n. 21.000.000 warrant gratuiti e non cedibili, da assegnarsi sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Comitato

tribuzioni.

Il proposito il Presidente ricorda che i dettagli di tale delibera consigliare sono contenuti nella Relazione Integrativa al Consiglio di Amministrazione del 16 settembre (che viene allegata al presente verbale sotto "B") e che, come precisato, è stata consegnata all'ingresso a tutti gli intervenuti.

Tale delibera ha comportato peraltro, precisa il Presidente, una modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale con l'aggiunta del seguente comma:

"Il Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2004 in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2002 ha deliberato di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., per un massimo di nominali euro 7.770.000,00 (settemilionesettecentosettantamila virgola zero zero) mediante emissione di massime nominali n. 21.000.000 (ventunmilioni) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,37 (zero virgola trentasette) ciascuna, al servizio di n. 21.000.000 (ventunmilioni) warrant non cedibili validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnati gratuitamente a determinati amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i consulenti in via abituale del Gruppo. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2011 e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data."

Il Presidente dichiara aperta la discussione, pregando coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi fornendo il loro nominativo; le risposte verranno date al termine degli interventi.

Barbara per delega del socio Cinel propone di elevare a diciannove il numero massimo dei consiglieri. Ciò, considerato l'ampio spettro delle attività di Alerion, arricchirebbe il Consiglio di nuove competenze e professionalità, rendendo più efficace il processo decisionale.

Fabris, riguardo al numero degli amministratori, osserva come veramente egli si accingeva a chiedere la ragione delle molte assenze. In linea di principio, comunque, sarebbe favorevole, come altre volte proposto, anche a una previsione del numero dei consiglieri da 3 a 51.

Osserva con amarezza come nessuna società quotata, a quanto gli consta, abbia fatto uso della facoltà di abbassare il quorum per l'impugnativa delle delibere, quorum che egli eliminerebbe, lasciando ciascun socio libero di impugnare.

Svolge quindi una serie di specifiche considerazioni sulle modifiche proposte.

Art. 2: sarebbe più favorevole, secondo quanto fatto da molte società quotate, a mantenere l'indirizzo della sede sociale in statuto, secondo l'orientamento che fu la giurisprudenza a

suggerire. Troppo frequenti sono i casi di sedi che si rivelano essere puramente virtuali.

Art. 9: proporrebbe di prevedere solo la pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale e non sui quotidiani, anche al fine di non far lievitare i costi.

Art. 11: si chiede che cosa avverrà ove gli intermediari non inoltrino la comunicazione due giorni prima dell'assemblea.

Art. 16: ritiene inutile la previsione statutaria di nomina di Comitati, posto che essi venire istituiti, come è avvenuto in passato, anche senza tale previsione. Si chiede per quale motivo il Presidente onorario, che oggi non sussiste, non sia nominato dall'assemblea.

Art. 18: ritiene preferibile, ad evitare possibili duplicazioni di delibere da parte di due organi in materie connesse, che il Consiglio mantenga la facoltà di devolvere all'assemblea le competenze in materia di fusione con società controllate al 100% o al 90% e le altre competenze di cui al secondo comma dell'art. ora 18 dello statuto.

Art. 19: osserva come non sia chiaro, in presenza di due Vice Presidenti, quale di essi sostituisca il Presidente.

Art. 20: approva le esigenze di informativa tempestiva, anche se poi sembrerebbe che comunque essa avvenga con cadenza trimestrale.

Art. 21: segnala che al quartultimo comma, alla stregua della riforma, si debba parlare, per la durata in carica dei Sindaci, di tre esercizi e non di un triennio. Ritiene che, ove le riunioni del Collegio sia svolgano con mezzi di comunicazione a distanza non abbia ragion d'essere la richiesta che uno di essi si trovi presso la sede sociale.

Chiaia, per delega di vari azionisti come da elenco, si dichiara d'accordo con la proposta di innalzare il numero massimo dei consiglieri.

Baghero, esprime apprezzamento per aver mantenuto la Gazzetta Ufficiale come luogo di pubblicazione dell'avviso per le assemblee.

Ritiene giustificato che un organo di controllo, quando esegue i controlli, debba avere la presenza nella sede del soggetto controllato di un proprio componente.

Quanto all'indirizzo, certamente sarebbe stato significativo lasciare un cenno alla sede di via Durini che rientra nel parametro del Gruppo; peraltro, proprio l'attività di Alerion non può escludere la vendita di questo o quello stabile, di guisa che la mancata previsione dell'indirizzo pare soluzione più flessibile.

Laudi, esprime egli pure apprezzamento per aver mantenuto la previsione della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Chiede quali siano le "altre forme di comunicazione, purché idonee" con le quali, ai sensi dell'art. 20, si può dare l'informativa ivi prevista.

Il Presidente, ritiene di poter accogliere le proposte di e-

emendamento relative a:

innalzamento a diciannove del numero massimo di Consigliere;

eliminazione delle parole "in via esclusiva" quanto alle nuove competenze attribuite al Consiglio dell'art. ora 8;

sostituzione delle parole "tre esercizi" a "un triennio" dell'art. 21.

Naturalmente il Consiglio rifletterà su ogni altra preziosa indicazione emersa dal dibattito assembleare, non potendo, peraltro, al momento, senza adeguati approfondimenti, accogliere altre proposte.

Infine, dichiara che in via eccezionale esprimerà voto favorevole.

Infine, i Signori Gatti e Gotti, dichiarano che si asterranno (la prima) e voteranno contrario (la seconda), limitatamente all'articolo di statuto contenente l'innalzamento del numero degli amministratori.

Il Presidente precisa che le altre forme di comunicazione dell'art. 20 potranno ad esempio essere il telefax, l'e-mail o altra forma di comunicazione idonea ad informare tempestivamente a seconda del tipo di informazione da dare.

Senza nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- pone in votazione l'adozione del nuovo testo di statuto, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, invitando, pertanto, l'assemblea, qualora concordi con le proposte illustrate, ad adottare le delibere, che tengono conto delle proposte di emendamenti accettate dal Presidente, di seguito trascritte;

- dà atto che in questo momento sono presenti azionisti, portatori di n. 228.050.735 azioni ordinarie depositate a sensi di legge sul totale delle n. 400.112.675 azioni emesse ed aventi diritto di voto, pari al 56,996% del capitale sociale di Euro 148.041.689,75 interamente versato;

- rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto;

- pone ora in votazione per alzata di mano (alle ore 12,14) la proposta deliberativa relativa all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, letta da me notaio e di seguito trascritta:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Alerion Industries S.p.A., riunitasi in data 27 settembre 2004, validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs 58/98:

- vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di modificare e/o integrare i seguenti articoli dello sta-

tuto sociale: 2 (due), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici), 14 (quattordici), 16 (sedici), 17 (diciassette), 18 (diciotto), 19 (diciannove), 20 (venti), 21 (ventuno);

- di abrogare l'articolo 15 (quindici) e introdurre un nuovo articolo 20 (venti), con conseguente rinumerazione degli articoli da 16 (sedici) a 20 (venti);

- il tutto secondo quanto previsto nella Relazione del Consiglio di amministrazione allegata al presente verbale sotto "A", con le integrazioni all'art. 16 (ora 15) relativa all'innalzamento a diciannove del numero massimo di Consiglieri, all'art. 19 (ora 18) per l'eliminazione, al secondo comma, della parola "in via esclusiva", all'art. 21 per la sostituzione al quartultimo comma a "un triennio" con tre esercizi.

- e conseguentemente di adottare il testo di statuto sociale comprensivo della modifica dell'art. 5 (cinque) dello statuto deliberata dal Consiglio di Amministrazione medesimo in data 13 (tredici) settembre 2004 (duemilaquattro), è allegato al presente verbale sotto "D", con espresso mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica affinché effettui le occorrenti iscrizioni della delibera adottata al Registro delle Imprese."

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 927.247 azioni (Biagi per delega di State Street Bank and Trust) e, limitatamente alla modifica del numero degli Amministratori, Gotti (100 azioni).

Astenuto, limitatamente alla modifica del numero degli Amministratori, Anelli per Efin (14 azioni).

Favorevoli gli altri intervenuti, compresi Anelli e Gotti sulle altre delibere, avendo il socio Fintad votato unicamente con il 2%.

Il Presidente proclama il risultato, dando atto dell'avvenuta approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale e comunicando altresì che l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o astenuto ed il relativo numero di azioni risulterà in allegato al verbale come parte integrante del medesimo.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea.

Sono le ore 12,16 (dodici e sedici)

Il Presidente consegna a me notaio:

- l'elenco degli intervenuti che al presente allego sotto "C";
- il testo dello statuto sociale, aggiornato in conseguenza delle deliberazioni assunte, che al presente si allega sotto "D".


Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive, omessa per sua dispensa la lettura degli al-

legati.

Il
presenta consta di sei fogli scritti con mezzi meccanici da
persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine
venti e della ventunesima sin qui.

F.to Gastone Colleoni

F.to Piergaetano Marchetti Notaio



Relazione del Consiglio di Amministrazione

**Assemblea
straordinaria degli Azionisti**

*in prima convocazione
24 settembre 2004, ore 11,30
in seconda convocazione
27 settembre 2004, ore 11,30*

Alerion Industries S.p.A.

Capitale sociale € 148.041.689,75

sede legale:

20122 Milano – Via Durini 16/18



Cariche Sociali

Consiglio di Amministrazione

Conte	Gastone	Colleoni	Presidente	<i>(membro del Comitato Esecutivo)</i>
Dr.	Ettore	Gotti Tedeschi	V. Presidente	<i>(membro del Comitato Esecutivo)</i>
Ing.	Carlo	Mazzi	V. Presidente	<i>(membro del Comitato Esecutivo)</i>
Dr.	Michelangelo	Canova	Consigliere	<i>(membro del Comitato Esecutivo)</i>
Dr.	Antonio	Marino	Consigliere	<i>(membro del Comitato Esecutivo)</i>
Dr.	Giulio	Antonello	Consigliere	
Dr.	Fabio	Bonati	Consigliere	
Dr.	Ignazio	Bonomi Deleuse	Consigliere	
Dr.	Amedeo	Brunello	Consigliere	
Dr.	Alessandro	Crosti	Consigliere	
Dr.	Valerio	Fiorentino	Consigliere	
Dr.	Andrea	Novarese	Consigliere	
Dr.	Emanuele	Rossini	Consigliere	
Rag.	Dante	Siano	Consigliere	
Dr.	Matteo	Tamburini	Consigliere	

Collegio Sindacale

Dr.	Mario	Bonamigo	Presidente
Dr.	Luciano	Doveri	Sindaco
Dr.	Pietro	Mandirola	Sindaco
Dr.	Mauro	Bozzi	Supplente
Dr.	Francesco	Marciandi	Supplente

Segretario del Consiglio

Dr.	Federico	Caporale
-----	----------	----------

Convocazione Assemblea

Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, in prima convocazione per il giorno 24 settembre 2004 alle ore 11.30 presso la sede sociale e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 settembre 2004, alle ore 11.30 presso Borsa Italiana S.p.A., Piazza degli Affari 6, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Proposta di adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale al fine, fra l'altro, dell'adeguamento al D. Lgs. del 17/01/2003 n. 6, mediante:


modifica e/o integrazione dei seguenti articoli: 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21; soppressione dell'articolo 15 ed introduzione di un nuovo articolo 20, con conseguente rinumerazione degli articoli da 16 a 20.

Delibere conseguenti.

Si rende noto che la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nei termini di legge; i soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Hanno diritto di intervenire gli azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni previste dagli articoli 33 e 34 della delibera Consob n. 11768/98 del 23 dicembre 1998, tempestivamente emesse da intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

*Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2004 e
sul quotidiano "MF - Milano Finanza" del 10 agosto 2004.*



Relazione del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la

- 1. Proposta di adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale al fine, fra l'altro, dell'adeguamento al D. Lgs. del 17/01/2003 n. 6, mediante:
modifica e/o integrazione dei seguenti articoli: 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21; soppressione dell'articolo 15 ed introduzione di un nuovo articolo 20, con conseguente rinumerazione degli articoli da 16 a 20.**

Delibere conseguenti.

Tale proposta è volta principalmente al recepimento di quanto disciplinato dalla recente riforma del diritto societario ex D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, nonché consente di avvalersi delle opportunità offerte dalla riforma, nell'ottica di una maggiore autonomia statutaria.

Altre modifiche, alcune di carattere meramente formale, tra cui anche la rinumerazione di alcuni articoli, vengono proposte al fine di un'armonizzazione di quanto disciplinato nello Statuto medesimo.

Le modifiche proposte – riportato in allegato tramite raffronto tra testo vigente ed il testo proposto – attengono a quanto segue:

Art. 2

Per quanto attiene il primo comma, la nuova formulazione dell'art. 2328, 2° comma n.2) c.c. consente di indicare solamente il Comune ove ha sede la società, senza esplicitazione dell'indirizzo completo. È stato ritenuto utile usufruire di tale opportunità, onde poter effettuare trasferimenti della sede nell'ambito dello stesso Comune senza dover procedere a modifiche statutarie.

In relazione al secondo comma, avvalendosi della facoltà prevista dal nuovo art. 2365, 2° comma c.c., sono stati ampliati i poteri del Consiglio di Amministrazione, consentendo allo stesso la possibilità di istituire e/o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e

succursali, oltre che uffici e rappresentanze, come già previsto nel testo vigente.

In tal modo, si vuol dotare la società di una maggiore snellezza operativa, essendo state sottratte alla competenza dell'Assemblea Straordinaria materie ad essa dapprima riservate.

Art. 5

Trattasi di un mero adeguamento lessicale, a seguito dell'intervenuta variazione della denominazione sociale, da Fincasa 44 S.p.A. ad Alerion Industries S.p.A.

Art. 6

Si tratta di una modifica volta ad armonizzare il testo vigente con la specifica normativa per le società quotate in tema di dematerializzazione delle azioni, in ottemperanza, altresì, con quanto previsto dal nuovo art. 2354, 6° comma e dal 2355, 5° comma c.c., che operano un espresso rinvio alle disposizioni di leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Art. 7


Con tale modifica, in ossequio a quanto disposto dal nuovo art. 2410 c.c., si vuole introdurre una semplificazione nel procedimento di emissione delle obbligazioni, riservando, in via generale, tale competenza al Consiglio di Amministrazione, che si sostituisce, pertanto, all'Assemblea Straordinaria, con la sola eccezione relativa all'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrant per la sottoscrizione di azioni che rimangono di competenza esclusiva dell'Assemblea Straordinaria, salvo quanto disposto dall'art. 2420 ter c.c.

Sempre in prospettiva di una maggiore semplificazione, si è provveduto ad adeguare il testo vigente in relazione alla maggior libertà di forma prevista per l'emissione delle obbligazioni, purché nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9

Tale modifica attiene alle modalità di convocazione dell'Assemblea.

In deroga a quanto disposto dal nuovo art. 2366 c.c. ed al fine di assicurare adeguata informativa e pubblicità, al 1° comma è stato disposto che l'Assemblea venga convocata oltre che con la consueta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche mediante pubblicazione dell'avviso in un quotidiano.



Per quanto riguarda il 2° comma, da un lato si è provveduto ad adeguare il testo vigente alla nuova formulazione dell'art. 2363, 1° comma c.c., dall'altro si è statuita la possibilità di convocare l'Assemblea anche all'estero, purché in un paese dell'Unione Europea.

Con l'introduzione del 3° comma, viene, invece, statuita la disciplina delle convocazioni dell'assemblea successive alla prima, anche di terza convocazione nel caso di Assemblea Straordinaria, in linea con quanto disposto dall'art. 2369 c.c., facendo, altresì, riferimento alla disciplina contenuta nel 2° comma del medesimo articolo, per l'ipotesi in cui il giorno per la seconda / terza convocazione non sia stato indicato nell'avviso.

Art. 10

Con tale modifica, al 1° comma, si è voluto alleggerire il testo vigente, facendo riferimento, per quanto attiene la competenza dell'Assemblea, a quanto disposto dalla legge e dallo Statuto.

In riferimento al 2° comma, si è adeguato l'attuale testo alla nuova dicitura dell'art. 2364, 2° comma c.c., adottando le modifiche lessicali dovute. In particolare i termini "4 mesi" e "6 mesi" sono stati convertiti in "120 giorni" e "180 giorni".

E' stato, altresì, previsto l'obbligo per gli Amministratori di dar conto nella relazione ex art. 2428 c.c del motivo della dilazione.

Art. 11

Il testo vigente è stato riformulato alla luce delle novità introdotte dal nuovo art. 2370 c.c.

E' stato, pertanto, previsto, ai fini dell'intervento in assemblea, l'obbligo di far pervenire alla società le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni entro il secondo giorno antecedente quello dell'Assemblea.

Art. 12

La modifica proposta è volta a recepire la nuova formulazione dell'art. 2371 cod.civ, che, nel determinare il criterio per l'elezione del Presidente dell'Assemblea, introduce il principio maggioritario in caso di assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

E' stata, altresì, prevista la possibilità per il Presidente dell'Assemblea, di avvalersi del Notaio, come verbalizzante, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, anche quando, per ragioni di opportunità, lo ritenga necessario.

Art. 13

Con tale modifica si è provveduto a riformulare i poteri del Presidente dell'Assemblea in linea con quanto disposto dal nuovo art. 2371 c.c., consentendo al Presidente, peraltro, di impiegare propri incaricati nell'espletamento di tali attività.

Si è colta, altresì, l'occasione per escludere la possibilità di procedere a votazioni segrete, al fine di garantire maggiore trasparenza nelle votazioni.

Infine, è stato aggiunto il 3° comma, inerente le modalità di verbalizzazione delle delibere, facendo espresso riferimento alla disciplina contenuta nell'art 2375 c.c.

Art. 14**Art. 15 (abrogato)**

Le modifiche apportate sono volte a semplificare il testo vigente, attraverso il rinvio alla normativa in materia con la sola eccezione per la nomina del Collegio Sindacale, cui si applica, in ossequio ai dettami dell'art. 148 del D. Lgs 58/98, la disciplina del successivo art. 21.

In tal senso, si è proceduto ad accorpore in un unico articolo la disciplina inerente l'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria, con specifico riferimento alla costituzione nonché alla validità delle deliberazioni, provvedendo, pertanto, all'abrogazione dell'art. 15, ormai superfluo.

Art. 15 (ex art. 16)

La formulazione proposta recepisce, ai commi 1 e 2, la nuova disciplina dell'art. 2383 c.c. relativa al termine di durata in carica degli amministratori. Si è, così, proceduto all'adeguamento lessicale del testo vigente, in particolare sostituendo l'espressione "tre anni" con "tre esercizi" e fissando il termine di scadenza del mandato nella data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al comma 3, invece, è fatto espresso obbligo del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per l'assunzione della carica.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina relativa alla sostituzione degli amministratori, al comma 8 è stato formulato in maniera puntuale l'obbligo per gli amministratori rimasti in carica di convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 16 (ex art. 17)

La modifica sostanziale che si vuole apportare attiene alla previsione, contenuta al comma 3, della facoltà conferita al Consiglio di Amministrazione di nominare altri comitati, anche di natura strategica, delegando loro, nei limiti imposti dalla legge, le proprie competenze; si è voluto, in tal modo, creare un riferimento statutario per l'adozione dei comitati richiesti dal codice di autodisciplina delle società quotate.

Art. 17 (ex Art. 18)

Attraverso le modifiche apportate si prevede la possibilità per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere alla convocazione del Consiglio anche per il tramite del Segretario.

Si vuole, inoltre, sfruttare l'opportunità di rendere più agevole la procedura di convocazione del Consiglio, annoverando, tra le modalità di convocazione, anche la posta elettronica; è stato altresì definito il contenuto dell'avviso di convocazione e, nei casi di convocazione d'urgenza è stata armonizzata la terminologia adottata. In ogni caso è sancito espressamente che il Presidente provveda a fornire ai Consiglieri le dovute informazioni, compatibilmente con le esigenze di riservatezza, secondo quanto disciplinato anche dall'art. 2381 c.c., 1° comma.

Art. 18 (ex Art. 19)

In linea con quanto disposto dall'art. 2380-bis c.c., è stato eliminato il riferimento alla gestione ordinaria e straordinaria della società, conferendo al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri in ordine alla gestione della società con la sola esclusione di quelli riservati espressamente dalla legge all'Assemblea.

Al 2° comma, invece, nell'ottica di una maggiore snellezza operativa, è stato sancito il passaggio di competenza dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione delle materie previste dall'art. 2365 c.c., 2° comma.

Sono, pertanto, di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le delibere inerenti: la fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505-bis, anche quale richiamato per la scissione dall'art. 2506-ter, secondo i termini e le modalità ivi previsti; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 19 (ex Art. 20)

In riferimento a poteri di rappresentanza, al 2° comma, si è provveduto ad inserire una clausola di carattere generale che dota gli amministratori, privi di delega, del potere di firma sociale e di rappresentanza per l'esecuzione delle delibere consiliari, di cui sono stati incaricati.

Al 3° comma, invece, si facoltizzano i legittimati alla rappresentanza sociale a nominare quali procuratori per singoli atti sia dipendenti che terzi.

Art. 20 (nuovo)

In considerazione della rilevanza della materia per una società quotata, si è ritenuto opportuno introdurre nell'ambito dello statuto uno specifico articolo dedicato agli obblighi di informativa periodica, cui sono tenuti gli amministratori dotati di specifiche deleghe nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.



Le ragioni, le modalità e la tempistica che determinano l'obbligo di informativa sono quelli indicati dall'art. 150, 1° comma del D. Lgs 58/98.

In particolare, si prevede che l'informativa deve essere resa dagli amministratori esecutivi normalmente in sede di Consiglio e comunque con periodicità trimestrale mediante altre forme di comunicazione, purché idonee.

Art. 21

Con tali modifiche è stato introdotto, ex art. 2405, 2° comma c.c., l'obbligo di partecipazione anche alle adunanze del Comitato Esecutivo in quanto istituito, nonché è stato adeguato il testo vigente alla nuova dicitura dell'art. 2404 c.c., provvedendo alla sostituzione del termine "trimestre" con "novanta giorni".

Nell'ottica di agevolare l'attività del Collegio Sindacale, si è introdotta la possibilità di svolgere le adunanze anche con mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di partecipare attivamente all'adunanza.



Vi invitiamo, pertanto, qualora concordiate con le proposte illustrateVi, ad adottare le seguenti delibere:

“L’assemblea straordinaria degli azionisti di Alerion Industries S.p.A., riunitasi in data _____, validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi dell’art. 126 del D. Lgs 58/98:

- vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione;

delibera


- di modificare e/o integrare i seguenti articoli: 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
- di abrogare l’articolo 15 e introdurre un nuovo articolo 20, con conseguente rinumerazione degli articoli da 16 a 20;
- e pertanto di adottare il nuovo testo di statuto sociale allegato, conferendo altresì espresso mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica affinché effettui le occorrenti iscrizioni della delibera adottata al Registro delle Imprese.”

ALERION INDUSTRIES S.p.A.
STATUTO

Testo Vigente	Testo Proposto
---------------	----------------

DENOMINAZIONE E SEDE	
<p>ART.1) E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione sociale Alerion Industries S.p.A. in forma abbreviata Alerion S.p.A. Essa è retta dal presente statuto sociale.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>ART.2) La Società ha sede in Milano, <u>via Durini 16/18; con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie e succursali in altre città d'Italia ed all'estero.</u></p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.</u></p>	<p>ART.2) La Società ha sede in Milano. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.</p>

[Handwritten signature]



[Large handwritten signature]

DURATA	
ART.3) La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.	INVARIATO

OGGETTO	
ART.4) La Società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni azionarie e non azionarie in società italiane e straniere e la gestione delle partecipazioni stesse; gli investimenti mobiliari ed immobiliari, l'assistenza ed il coordinamento tecnico delle società alle quali partecipa; la prestazione alle stesse società della opportuna assistenza finanziaria; operazioni finanziarie di qualsiasi natura a medio e lungo termine compresi i mutui, le fideiussioni e comunque le operazioni di garanzia cambiaria e non cambiaria nell'esclusivo interesse proprio o delle società nelle quali partecipa direttamente o indirettamente esclusa in ogni caso la	INVARIATO

raccolta del risparmio fra il pubblico.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale.

ART.5) Il capitale sociale è di € 148.041.689,75 (cento quarantotto milioni quarantuno mila seicentottanta nove virgola settanta cinque) diviso in numero 400.112.675 (quattrocento milioni cento dodici mila seicento settanta cinque) azioni da € 0,37 (zero virgola trenta sette) ciascuna. Le azioni possono essere liberate sia mediante conferimenti in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ai sensi degli artt. 2343 e 2440 C.C..


Esso potrà essere ulteriormente aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle delle azioni già emesse.

Con deliberazione del 20 dicembre 2002 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di emettere warrant gratuiti e non

ART.5) Il capitale sociale è di € 148.041.689,75 (cento quarantotto milioni quarantuno mila seicentottanta nove virgola settanta cinque) diviso in numero 400.112.675 (quattrocento milioni cento dodici mila seicento settanta cinque) azioni da € 0,37 (zero virgola trenta sette) ciascuna. Le azioni possono essere liberate sia mediante conferimenti in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ai sensi degli artt. 2343 e 2440 C.C..

Esso potrà essere ulteriormente aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle delle azioni già emesse.

Con deliberazione del 20 dicembre 2002 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di emettere warrant gratuiti e non



cedibili in favore di amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi del Gruppo e di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., entro il termine del 31.12.2006, sino ad un massimo di nominali € 37.000.000,00., mediante emissione di massime 100.000.000 azioni ordinarie a servizio dell'esercizio di detti warrant.


In data 20 dicembre 2002, l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. la facoltà, esercitabile per un periodo massimo di 5 anni dalla data della presente delibera, di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali € 111.000.000,00, mediante emissione di massime n. 300.000.000. nuove azioni del valore nominale di € 0,37. ciascuna da offrire in opzione ai soci ad un prezzo effettivo di emissione, non inferiore al valore nominale da

cedibili in favore di amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi del Gruppo e di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., entro il termine del 31.12.2006, sino ad un massimo di nominali € 37.000.000,00., mediante emissione di massime 100.000.000 azioni ordinarie a servizio dell'esercizio di detti warrant.

In data 20 dicembre 2002, l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. la facoltà, esercitabile per un periodo massimo di 5 anni dalla data della presente delibera, di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali € 111.000.000,00, mediante emissione di massime n. 300.000.000. nuove azioni del valore nominale di € 0,37. ciascuna da offrire in opzione ai soci ad un prezzo effettivo di emissione, non inferiore al valore nominale

<p>determinarsi tenendo conto della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie <u>Fincasa S.p.A.</u>, calcolata su un arco temporale ritenuto significativo dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo anche alla prassi ed ai volumi trattati, immediatamente precedente la data di inizio del periodo di adesione, nonché alla possibilità di collocare l'aumento; ovvero in alternativa parziale o totale di attribuire ex art. 2420 ter cod.civ. al Consiglio di Amministrazione la facoltà esercitabile per 5 anni dalla data della delibera, di emettere prestiti obbligazionari convertibili aumentando il capitale sociale, a servizio della conversione dei prestiti medesimi, fino ad un massimo di nominali € 111.000.000,00, determinandone modalità, termini, condizioni e relativo regolamento</p>	<p>da determinarsi tenendo conto della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Alerion Industries S.p.A., calcolata su un arco temporale ritenuto significativo dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo anche alla prassi ed ai volumi trattati, immediatamente precedente la data di inizio del periodo di adesione, nonché alla possibilità di collocare l'aumento; ovvero in alternativa parziale o totale di attribuire ex art. 2420 ter cod.civ. al Consiglio di Amministrazione la facoltà esercitabile per 5 anni dalla data della delibera, di emettere prestiti obbligazionari convertibili aumentando il capitale sociale, a servizio della conversione dei prestiti medesimi, fino ad un massimo di nominali € 111.000.000,00, determinandone modalità, termini, condizioni e relativo regolamento</p>
<p>ART.6) Le azioni sono nominative, <u>quanto</u> <u>ciò è prescritto dalle leggi vigenti secondo i</u> <u>termini e le modalità dalle leggi stesse fissate;</u> <u>diversamente le azioni quando sono</u></p>	<p>ART.6) Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili.</p>

Handwritten signature




Handwritten signature

<p><u>interamente liberate, possono essere</u></p> <p><u>nominative o al portatore.</u></p> <p>Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.</p> <p>Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.</p> <p><u>Le azioni sono liberamente trasferibili</u></p>	<p>Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.</p> <p>Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBBLIGAZIONI

<p><u>ART.7) La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.</u></p> <p><u>L'Assemblea Straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni nei modi, nei termini e sotto le condizioni di cui all'art. 2420/bis del Codice Civile.</u></p>	<p>ART.7) La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti stabiliti dalla legge.</p> <p>La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrant per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta all'Assemblea Straordinaria.</p> <p>In tutti gli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni, nel rispetto della normativa in materia, spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEMBLEA DEI SOCI	
<p>ART.8) L'assemblea, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>ART.9) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, <u>anche fuori dalla sede sociale purché in Italia,</u> e la sua convocazione verrà fatta nei modi e <u>con le formalità prescritte dalla legge.</u></p>	<p>ART.9) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso da pubblicarsi, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF-Milano Finanza.</p> <p>L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.</p> <p>Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale sociale</p>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

17

	<p>richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve essere riconvocata entro trenta giorni rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione; con riduzione del termine per la pubblicazione dell'avviso ad 8 giorni.</p>
<p>ART.10) L'Assemblea è <u>ordinaria e straordinaria.</u></p> <p><u>L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina gli amministratori, i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo, e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.</u></p> <p>L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno <u>entro quattro mesi ed, ove particolari esigenze lo richiedano,</u></p>	<p>ART.10) L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni di tale dilazione.</p>

tenuto conto della natura di holding della società, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata, per deliberazioni di sua competenza, quando l'organo amministrativo in carica lo ritenga opportuno.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.


La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da trattare nonché l'indicazione degli azionisti richiedenti, allegando certificazione idonea, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta richiesta.

L'Assemblea può essere convocata dal

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.

La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da trattare nonché l'indicazione degli azionisti richiedenti, allegando certificazione idonea, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, attestante i singoli possessi azionari alla data

L'Assemblea può essere convocata dal



Uscita Ufficio
19

<p>Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio.</p>	<p>Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio.</p>
<p><u>ART.11) Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso delle specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati, in base alla normativa vigente.</u></p> <p>I soci possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 C.C.</p>	<p>ART.11) Possono intervenire all'Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno antecedente quello dell'Assemblea.</p> <p>I soci possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 C.C.</p>
<p>ART.12) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in sua assenza da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'Assemblea: l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.</p>	<p>ART.12) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in sua assenza da altra persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'Assemblea: l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale, nei casi di legge o quando</p>

<p>Ove lo reputerà necessario, il Presidente dell'Assemblea nominerà due scrutatori scegliendoli tra i sindaci o i soci presenti.</p> <p>I verbali firmati dal Presidente e dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati, fanno piena prova.</p>	<p>il Presidente lo ritenga opportuno, è redatto da un Notaio.</p> <p>Ove lo reputerà necessario, il Presidente dell'Assemblea nominerà due scrutatori scegliendoli tra i sindaci o i soci presenti.</p> <p>I verbali firmati dal Presidente e dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati, fanno piena prova.</p>
<p><u>ART.13) Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la tempestività dei depositi e la regolarità delle deleghe ed in genere accertare il diritto degli azionisti a partecipare e ad esprimere il voto; stabilire se sussiste il numero legale e se l'Assemblea è regolarmente costituita; dirigere le discussioni e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari; proclamare l'esito delle votazioni e riassumere a verbale le dichiarazioni eventualmente richieste dai soci.</u></p> <p>Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il Presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione.</p>	<p>ART.13) Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.</p> <p>Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il Presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione.</p>

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

	<p>Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale, redatto a norma dell'art. 2375 del codice civile, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.</p>
<p><u>ART.14) L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta.</u></p> <p><u>In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è costituita e delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.</u></p>	<p>ART.14) La costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina dei membri del Collegio Sindacale cui si applica l'art. 21.</p>
<p><u>ART.15) L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale avente diritto di voto, mentre in seconda ed in terza convocazione</u></p>	<p>ABROGATO</p>

con la presenza di tanti soci che
rispettivamente rappresentino più del terzo e
più del quinto del capitale stesso.

L'Assemblea Straordinaria delibera sempre
con il voto favorevole di almeno due terzi del
capitale sociale rappresentato in Assemblea,
salve le diverse maggioranze richieste dalla
legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART 16). La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici membri, anche non soci, i quali durano in carica fino a tre anni e sono rieleggibili.

ART 15) (ex 16). La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici membri, anche non soci, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia



L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti e la loro durata in carica.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi senza

ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti e la loro durata in carica.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.


L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

In tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza

	<p>l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.</p> <p>Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'assemblea ne avrà deliberato il rinnovo; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.</p>
<p>ART. 17) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea; il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, osservate le disposizioni di legge al riguardo, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o a Direttori Generali determinando i limiti della delega ed i poteri di firma e di rappresentanza. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo composto da tre a sette membri stabilendone attribuzioni, durata, poteri e norme di</p>	<p>ART. 16) (ex 17). Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea; il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, osservate le disposizioni di legge al riguardo, può delegare le proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi membri o a Direttori Generali determinando i limiti della delega ed i poteri di firma e di rappresentanza. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo composto da tre a sette membri stabilendone attribuzioni, durata, poteri e norme di</p>

Handwritten signature




Handwritten signature 25

<p>funzionamento.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, il quale potrà anche non essere membro del Consiglio stesso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario il quale potrà essere scelto anche tra persone estranee alla società ed al Consiglio, e stabilisce la durata del suo incarico.</p> <p>In caso di assenza del Presidente assume le sue funzioni uno dei Vice Presidenti o l'Amministratore più anziano d'età.</p> <p>In caso di assenza del Segretario il Consiglio</p>	<p>funzionamento.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare altri comitati, tra cui i comitati previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, comitati strategici o con funzioni specifiche, delegando loro le proprie competenze, salvo quelle riservate dalla legge, e fissandone poteri, compiti, numero di componenti e norme di funzionamento.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, il quale potrà anche non essere membro del Consiglio stesso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario il quale potrà essere scelto anche tra persone estranee alla società ed al Consiglio, e stabilisce la durata del suo incarico.</p> <p>In caso di assenza del Presidente assume le sue funzioni uno dei Vice Presidenti o l'Amministratore più anziano d'età.</p> <p>In caso di assenza del Segretario il Consiglio</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>designa di volta in volta chi deve farne le veci.</p>	<p>designa di volta in volta chi deve farne le veci.</p>
<p>ART.18) Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno due Amministratori o da almeno due sindaci. Le convocazioni, da estendere anche ai sindaci, saranno fatte dal Presidente, o su suo incarico anche da altro Consigliere, nella sede sociale o anche in altro luogo indicati nell'avviso di convocazione, mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche mediante telegramma o telefax con almeno un giorno di preavviso; in difetto di tali formalità l'adunanza si reputa validamente costituita con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i componenti effettivi in carica del Collegio Sindacale.</p>	<p>ART.17) (ex 18). Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno due Amministratori o da almeno due sindaci. Le convocazioni, da estendere anche ai sindaci, saranno fatte dal Presidente, o su suo incarico anche da altro Consigliere o dal Segretario, nella sede sociale o anche in altro luogo indicati nell'avviso di convocazione, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del</p>

[Handwritten signature]



[Handwritten signature] 27

[Handwritten signature]

<p>Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni delle adunanze del Consiglio saranno trascritti sull'apposito libro Sociale, e dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di</p>	<p>giorno in discussione; il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.</p> <p>In difetto di tali formalità l'adunanza si reputa validamente costituita con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i componenti effettivi in carica del Collegio Sindacale.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni delle adunanze del Consiglio saranno trascritti sull'apposito libro Sociale, e dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.


ART.19) Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della società, che non siano dalla legge o dal presente statuto, in modo tassativo, riservati all'Assemblea dei soci.

ART.18) (ex 19). Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola esclusione di quanto la legge espressamente riserva all'assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2436 c.c., le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505-bis anche quale richiamato, per la scissione, dall'art. 2506-ter c.c. secondo le modalità e i termini ivi previsti;

l'istituzione o soppressione di sedi



	<p>secondarie;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
<p>ART. 20) La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente. La rappresentanza della società spetta altresì agli Amministratori Delegati entro i limiti della delega conferita, nonché ai Direttori Generali nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.</p>	<p>ART. 19) (ex 20). La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente. La rappresentanza della società spetta altresì agli Amministratori Delegati entro i limiti della delega conferita, nonché ai Direttori Generali nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.</p> <p>Gli amministratori, anche se non in possesso di delega, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte a terzi</p>

	<p>limitatamente all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.</p> <p>La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti e/o terzi dalle persone legittimate alla rappresentanza legale.</p>
	<p>ART. 20) (NUOVO) Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per il tramite del Presidente o degli amministratori cui sono delegati specifici poteri, sono tempestivamente informati sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui abbiamo un interesse per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.</p> <p>L'informativa viene normalmente resa</p>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
31

	<p>durante le riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale mediante altre forme di comunicazione, purché idonee.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COLLEGIO SINDACALE

<p>ART.21) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.</p> <p>Oltre che nei casi previsti dalla legge, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani.</p> <p>La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>ART.21) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.</p> <p>Oltre che nei casi previsti dalla legge, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani.</p> <p>La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.


Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale le dichiarazioni con le

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale le dichiarazioni con le

Handwritten signature



Handwritten signature

<p>quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco.</p> <p>Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p> <p>Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco.</p> <p>Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p> <p>Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.

Ove per qualsiasi motivo si debba procedere alla sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dall'altro sindaco eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

I membri del Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.

Ove per qualsiasi motivo si debba procedere alla sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dall'altro sindaco eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

I membri del Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.


Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno



	<p>ogni novanta giorni.</p> <p>Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un sindaco.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
<p>ART.22) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.</p>	<p>INVARIATO</p>

<p>ART. 23) Sugli utili netti, risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale (o ordinaria) fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.</p> <p>Il residuo viene ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- il 95% (novantacinque per cento) agli azionisti in proporzione delle azioni possedute, salvo diverse disposizioni che possono essere prese dall'Assemblea. <p>I dividendi non riscossi andranno prescritti, a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.</p>	<p>INVARIATO</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

<p>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p>	
<p>ART.24) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina, i poteri e compensi del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabiliti dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge</p>	<p>INVARIATO</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> 

CLAUSOLA FINALE	
ART.25) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi.	INVARIATO

Relazione del Consiglio di Amministrazione
(integrazione del 16 settembre 2004)

**Assemblea
straordinaria degli Azionisti**

*in prima convocazione
24 settembre 2004, ore 11,30
in seconda convocazione
27 settembre 2004, ore 11,30*


[Handwritten signature]

Alerion Industries S.p.A.

Capitale sociale € 148.041.689,75

Sede legale:
20122 Milano - Via Durini 16/18

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Signori Azionisti,

ad integrazione della Relazione illustrativa depositata in data 10 agosto 2004, si segnala come, in data 13 settembre 2004 – nell'ambito di un Piano di incentivazione destinato ad amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi o assimilati del Gruppo che, occupando le posizioni più direttamente responsabili dei risultati aziendali, risultano determinanti per il successo del Gruppo – il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'emissione di n. 21.000.000 warrant gratuiti e non cedibili, da assegnarsi sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Comitato Retribuzioni.

Detta emissione è stata deliberata in parziale esercizio della delega rilasciata in data 20 dicembre 2002 dall'assemblea dei soci, che consentiva al Consiglio medesimo di emettere warrant gratuiti e non cedibili in favore delle predette figure e di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., entro il termine del 31 dicembre 2006, sino ad un massimo di nominali euro 37.000.000,00, mediante emissione di massime 100.000.000 azioni ordinarie a servizio dell'esercizio di detti warrant, fermo restando che tali aumenti del capitale sarebbero potuti essere scindibili.

Quanto al prezzo di esercizio di detti warrant, e quindi di sottoscrizione delle Azioni, è stato deliberato, nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea del 20 dicembre, pari alla media aritmetica dei prezzi dell'azione della società nell'ultimo mese precedente la data del 13 settembre 2004, da intendersi quale data di assegnazione dei warrant, e cioè pari ad Euro 0,477 per singolo warrant (di cui Euro 0,37 di nominale ed Euro 0,107 a titolo di sovrapprezzo).

L'aumento di capitale deliberato è, pertanto, per un massimo di nominali Euro 7.770.000 mediante emissione di massime nominali n. 21.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,37 ciascuna, al servizio di detti n. 21.000.000 di warrant non cedibili.

Detto aumento sarà scindibile e pertanto le sottoscrizioni delle azioni di nuova emissione conseguenti all'esercizio dei warrant assegnati saranno valide ed efficaci anche in caso di mancata integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato; quindi il capitale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte al termine finale del 31 dicembre 2011.



Le Azioni avranno godimento regolare, al pari di quelle in circolazione al momento dell'esercizio.


Tale delibera, unitamente al nuovo testo di statuto sociale, è stata depositata in data 16 settembre 2004 al Registro Imprese, ma non ancora iscritta.

A seguito dell'avvenuta iscrizione, l'articolo 5 dello statuto recherà pertanto alla fine l'aggiunta del seguente comma:

“Il Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2004 in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2002 ha deliberato di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., per un massimo di nominali euro 7.770.000,00 (settemilionesettecentosettantamila virgola zero zero) mediante emissione di massime nominali n. 21.000.000 (ventunomilioni) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,37 (zero virgola trentasette) ciascuna, al servizio di n. 21.000.000 (ventunmilioni) warrant non cedibili validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnati gratuitamente a determinati amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i consulenti in via abituale del Gruppo. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2011 e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.”

Milano, 16 settembre 2004.





F8 = MOVIMENTI DI ENTRATA ED USCITA DALLA SALA DEGLI AZIONISTI
AZIONISTA
ORA DELEGATO

		ORDINARIA	STRAORDINARIA	SPECIALE	SER.
Entrato	11,13 CHIAIA MASSIMO		12.750.000		1
Entrato	11,14	LLOYD ADRIATICO S.P.A. FINTAD INTERNATIONAL S.A. (gar. POP. EMILIA R. - voto FINTAD)	14.265.265		2
Entrato	11,14	KERYX S.P.A. (gar. ANTONVENETA - voto KERYX)	9.363.086		3
Entrato	11,14	COMMERFIN S.P.A.	6.399.999		4
Entrato	11,15	SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRAD. E SERVIZI S.P.A.	2.490.000		5
Entrato	11,15	CAMOMILLE LTD	8.000.001		6
Entrato	11,15	IMM.CO. S.P.A. - IMMOBILIARE COSTRUZIONI	3.960.000		7
Entrato	11,15	ABAAC BEHEER B.V.	30.821.832		8
Entrato	11,16	FINANCIERE PHONE 1690 S.A.	13.394.672		9
Entrato	11,16	ROSSINI EMANUELE	6.697.335		10
Entrato	11,16	GARETPARK N.V.	13.394.672		11
Entrato	11,17	MUISCA S.A.	13.394.672		12
Entrato	11,17	ALADAR S.A.	69.555		13
Entrato	11,17	IBI HOLDING B.V.	10.422.330		14
Entrato	11,17	MATTEI SILVANA	2.881.453		15
Entrato	11,18	NAGGI GIANCAMILLO	13.394.672		16
Entrato	11,18	COLLEONI GASTONE	6.697.335		17
Entrato	11,18	CAPORALE VITTORIO	6.697.335		18
Entrato	11,18	AMBROSI ALESSANDRA	6.697.335		19
Entrato	11,19	ROSSINI AMBROGIO	6.697.335		20
Entrato	11,20	GOTTI ANGIOLO	100		22
Entrato	11,20	BARBARA FEDERICO	100		21
Entrato	11,21	REALE DAVIDE GIORGIO	5		26
Entrato	11,21	CAJRATI CRIVELLI UBERTO STEFANO	135.000		24
Entrato	11,21	BRAGHERO CARLO MARIA	32		25
Entrato	11,22	BIAGI ROBERTA	927.247		23
Entrato	11,26	FABRIS CARLO	2		27
Entrato	11,28	ANELLI LUISA	14		28
Entrato	11,42	D'ALESSANDRO GIOVANNI	31.802.000		29
Entrato	11,54	LAUDI GIULIANO	14		30
		TOTALI	228.050.735		



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

"ALERION INDUSTRIES. S.p.A."

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL 27/09/2004 - ORE 11,30

II CONVOCAZIONE

GIORNALISTI PRESENTI IN SALA E TESTATE RAPPRESENTATE

COGNOME E NOME

TESTATA

OLIVERO SERGIO

IMAGO PUBBLICITÀ

MANDALA' ANDREA

REUTERS

[Handwritten signature]



Allegato "D" del n. 18094/5674 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1) E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione sociale **Alerion Industries S.p.A.** in forma abbreviata **Alerion S.p.A.** Essa è retta dal presente statuto sociale.

ART. 2) La Società ha sede in Milano.


Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

DURATA

ART. 3) La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

OGGETTO

ART. 4) La Società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni azionarie e non azionarie in società italiane e straniere e la gestione delle partecipazioni stesse; gli investimenti mobiliari ed immobiliari, l'assistenza ed il coordinamento tecnico delle società alle quali partecipa; la prestazione alle stesse società della opportuna assistenza finanziaria; operazioni finanziarie di qualsiasi natura a medio e lungo termine compresi i mutui, le fidejussioni e comunque le operazioni



di garanzia cambiaria e non cambiaria nell'esclusivo interesse proprio o delle società nelle quali partecipa direttamente o indirettamente esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio fra il pubblico.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 5) Il capitale sociale è di € 148.041.689,75 (cento quarantotto milioni quarantuno mila seicentottanta nove virgola settanta cinque) diviso in numero 400.112.675 (quattrocento milioni cento dodici mila seicento settanta cinque) azioni da € 0,37 (zero virgola trenta sette) ciascuna. Le azioni possono essere liberate sia mediante conferimenti in denaro, sia mediante conferimenti di beni in natura e di crediti ai sensi degli artt. 2343 e 2440 C.C..

Esso potrà essere ulteriormente aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle delle azioni già emesse.

Con deliberazione del 20 dicembre 2002 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di emettere warrant gratuiti e non cedibili in favore di amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi del Gruppo e di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., entro il termine del 31.12.2006, sino ad un massimo di nominali € 37.000.000,00., mediante emissione di massime 100.000.000 azioni ordinarie a servizio dell'esercizio di detti warrant.

In data 20 dicembre 2002, l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. la facoltà, esercitabile per un periodo massimo di 5 anni dalla data della presente delibera, di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali € 111.000.000,00, mediante emissione di massime n. 300.000.000. nuove azioni del valore nominale di € 0,37. ciascuna da offrire in opzione ai soci ad

un prezzo effettivo di emissione, non inferiore al valore nominale da determinarsi tenendo conto della media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Alerion Industries S.p.A., calcolata su un arco temporale ritenuto significativo dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo anche alla prassi ed ai volumi trattati, immediatamente precedente la data di inizio del periodo di adesione, nonché alla possibilità di collocare l'aumento; ovvero in alternativa parziale o totale di attribuire ex art. 2420 ter cod.civ. al Consiglio di Amministrazione la facoltà esercitabile per 5 anni dalla data della delibera, di emettere prestiti obbligazionari convertibili aumentando il capitale sociale, a servizio della conversione dei prestiti medesimi, fino ad un massimo di nominali € 111.000.000,00, determinandone modalità, termini, condizioni e relativo regolamento

Il Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2004 in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2002 ha deliberato di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., per un massimo di nominali euro 7.770.000,00 (settemilionisettecentosettantamila virgola zero zero) mediante emissione di massime nominali n. 21.000.000 (ventunomilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,37 (zero virgola trentasette) ciascuna, al servizio di n. 21.000.000 (ventunmilioni) di warrant non cedibili validi per la sottoscrizione di azioni ordinarie, assegnati gratuitamente a determinati amministratori, dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i consulenti in via abituale del Gruppo. Il deliberato aumento di capitale dovrà essere eseguito entro il 31 (trentuno) dicembre 2011 (duemilaundici) e, trascorso tale termine, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

ART. 6) Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

OBBLIGAZIONI

ART. 7) La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti stabiliti dalla legge.

La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrant per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta all'Assemblea Straordinaria.

In tutti gli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni, nel rispetto della normativa in materia, spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8) L'assemblea, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 9) L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso da pubblicarsi, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF-Milano Finanza.

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve essere riconvocata entro trenta giorni rispettivamente dalla prima o dalla

seconda convocazione, con riduzione del termine per la pubblicazione dell'avviso ad 8 giorni.

ART. 10) L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni di tale dilazione.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.

La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da trattare nonché l'indicazione degli azionisti richiedenti, allegando certificazione idonea, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta richiesta.

L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio.

ART. 11) Possono intervenire all'Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla Società entro il secondo giorno antecedente quello

dell'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 C.C.

ART. 12) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in sua assenza da altra persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'Assemblea: l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale, nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, è redatto da un Notaio.

Ove lo reputi necessario, il Presidente dell'Assemblea nominerà due scrutatori scegliendoli tra i sindaci o i soci presenti.

I verbali firmati dal Presidente e dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati, fanno piena prova.

ART. 13) Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il Presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale, redatto a norma dell'art. 2375 del codice civile, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

ART. 14) La costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina dei membri del Collegio Sindacale cui si applica

l'art. 21.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri, anche non soci, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia

L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti e la loro durata in carica.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

In tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'assemblea ne avrà deliberato il rinnovo; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

ART. 16) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea; il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione, osservate le disposizioni di legge al riguardo, può delegare le proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi membri o a Direttori Generali determinando i limiti della delega ed i poteri di firma e di rappresentanza. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo composto da tre a sette membri stabilendone attribuzioni, durata, poteri e norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare altri comitati, tra cui i comitati previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, comitati strategici o con funzioni specifiche, delegando loro le proprie competenze, salvo quelle riservate dalla legge, e fissandone poteri, compiti, numero di componenti e norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, il quale potrà anche non essere membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione nomina inoltre un segretario il quale potrà essere scelto anche tra persone estranee alla società ed al Consiglio, e stabilisce la durata del suo incarico.

In caso di assenza del Presidente assume le sue funzioni uno dei Vice Presidenti o l'Amministratore più anziano d'età.

In caso di assenza del Segretario il Consiglio designa di volta in volta chi deve farne le veci.

ART. 17) Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno due Amministratori o da almeno due sindaci. Le convocazioni, da estendere anche ai sindaci, saranno fatte dal Presidente, o su suo incarico anche da altro Consigliere o dal Segretario, nella sede sociale o anche in altro luogo indicati nell'avviso di convocazione, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno in discussione; il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.

In difetto di tali formalità l'adunanza si reputa validamente costituita con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i componenti effettivi in carica del Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni delle adunanze del Consiglio saranno trascritti sull'apposito libro Sociale, e dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde

consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 18) Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione della Società, con la sola esclusione di quanto la legge espressamente riserva all'assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2436 c.c., le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli art. 2505 e 2505-bis anche quale richiamato, per la scissione, dall'art. 2506-ter c.c. secondo le modalità e i termini ivi previsti;
- l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 19) La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente. La rappresentanza della società spetta altresì agli Amministratori Delegati entro i limiti della delega conferita, nonché ai Direttori Generali nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.

Gli amministratori, anche se non in possesso di delega, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte a terzi limitatamente all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti e/o terzi dalle persone legittimate alla rappresentanza legale.

ART. 20) Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per il tramite del Presidente o degli amministratori cui sono delegati specifici poteri, sono tempestivamente informati sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui abbiamo un interesse per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

L'informativa viene normalmente resa durante le riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale mediante altre forme di comunicazione, purché idonee.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 21) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% (cinque per

cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale, spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima

lista del sindaco da sostituire.

Ove per qualsiasi motivo si debba procedere alla sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dall'altro sindaco eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

I membri del Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un sindaco.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 22) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 23) Sugli utili netti, risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare

alla riserva legale (o ordinaria) fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito come segue:

- il 95% (novantacinque per cento) agli azionisti in proporzione delle azioni possedute, salvo diverse disposizioni che possono essere prese dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi andranno prescritti, a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 24) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina, i poteri e compensi del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabiliti dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge

CLAUSOLA FINALE

ART. 25) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi.

F.to Gastone Colleoni

F.to Piergaetano Marchetti Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE
IN TERMINE UTILE DI REGISTRAZIONI
MILANO, LI 30 SET. 2004

